



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 552/2017 R.G.

avente ad OGGETTO: contratti bancari

promossa da

attrice

Rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani e domiciliata presso lo studio dell'avv.

Contro

BANCA CARIGE spa Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
convenuta

Rappresentata e difesa dall'avv. .

Conclusioni:

Per parte attrice:

„Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis,

A) Con riferimento al conto corrente n. 1146779 (successivamente rinumerato 11467780) 1) accertata e dichiarata: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente n. 1146779 (successivamente rinumerato 11467780), per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa; b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per spese; d) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e Commissioni sostitutive; e) il mancato riconoscimento degli

interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB che sono maturati sul conto corrente essendo lo stesso divenuto creditore o maggiormente creditore; e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente n. 1146779 (successivamente rinumerato 11467780), per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 43.617,41, come indicata dalla svolta attività peritale a pag. 30 e 72, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia; 2) condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente n. 1146779 (successivamente rinumerato 11467780) intestato alla attrice e per cui è causa la somma di € 43.617,41 con valuta corrispondente alla data dell'ultimo estratto conto in atti o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero subordinatamente, essendo il saldo del medesimo, in quanto attivo, immediatamente esigibile per il correntista, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo.

B) Con riferimento al conto corrente n. 80737120 3) accertata e dichiarata: f) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente n. 80737120 a far data dal 01 gennaio 2014; g) la illegittimità dell'addebito di somme per spese; h) la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni sostitutive; e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente n. 80737120, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 6.090,60, come indicata dalla svolta attività peritale a pag. 41 e 72, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia; 4) condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente n. 80737120 intestato alla attrice e per cui è causa la somma di € 6.090,60 con valuta corrispondente alla data dell'ultimo estratto conto in atti o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero subordinatamente, essendo il saldo del medesimo, in quanto attivo, immediatamente esigibile per il correntista, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi di mora dalla domanda al saldo.

C) Con riferimento al conto corrente n. 459020 5) accertata e dichiarata: i) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente n. 459020, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa; j) la illegittimità dell'addebito di somme per spese; k) la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni sostitutive; e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente n.459020, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 30.163,05, come indicata dalla svolta attività peritale a pag. 55 e 72, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia; 6)

condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente n. 459020 intestato alla attrice e per cui è causa la somma di € 30.163,05 con valuta corrispondente alla data dell'ultimo estratto conto in atti o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede;

D) Con riferimento al conto corrente n. 497020: 7) accertata e dichiarata: l) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente n. 497020 a far data dal 01 gennaio 2014; m) la illegittimità dell'addebito di somme per spese; n) la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni sostitutive; e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente n. 497020, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 6.452,11, come indicata dalla svolta attività peritale a pag. 66 e 72, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia; 8) condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente n. 497020 intestato alla attrice e per cui è causa la somma di € 6.452,11 con valuta corrispondente alla data dell'ultimo estratto conto in atti o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus“.

Per parte convenuta:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis:

IN VIA PRINCIPALE: Respingere la domanda dalla società _____ in quanto nulla e comunque totalmente infondata in fatto e in diritto anche per difetto di prova.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

FATTO E DIRITTO

Con due distinti atti citazione la società _____ citava in giudizio la Banca CARIGE Cassa di Risparmio di Genova e Imperia spa (di seguito solo BANCA CARIGE), per sentire dichiarare l'illegittimità della *“capitalizzazione degli interessi debitori, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del giroconto di interessi provenienti dal conto d'ordine per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti”*, nonché, in assenza di idonea pattuizione degli interessi, l'illegittimità dell'applicazione di un tasso debitore diverso da quello

legale, degli addebiti per commissione di massimo scoperto e per spese di chiusura periodica del conto, con conseguente diritto dell'attrice, previo riaccredito degli interessi attivi, alla condanna della banca a riaccreditare sul conto le somme così individuate o, nel caso di chiusura del conto corrente, al pagamento diretto delle medesime, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo. Con due distinte comparse di risposta, si costituiva in giudizio la BANCA CARIGE, contestando la fondatezza delle domande di parte attrice. Le due cause erano riunite e disposta CTU contabile con, formulazione del seguente quesito: *“Dica Il c.t.u., esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, effettuata ogni altra indagine ritenuta opportuna comprese quelle indicate dall'art. 194 co. 1° cpc, indicati il momento iniziale ed il momento di chiusura dei rapporti intrattenuti da presso la banca convenuta ed oggetto di causa, tenendo conto del saldo iniziale così come risultante dalla documentazione agli atti. Esamini i conti correnti oggetto del presente giudizio accessi presso CARIGE ed intestati all'attrice e verifichi se la banca si sia adeguata alla normativa dettata dalla deliberazione CICR 9\2\2000, pubblicata nella G.U. 22/2/2000, (previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica a quella degli interessi creditori; indicazione del tasso effettivo globale; approvazione per iscritto della clausola) e, solo in caso di risposta negativa, verificato che alla formazione del saldo finale di detto conto abbia concorso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ridetermini, fino alla data indicata al punto seguente, il rapporto dare-avere operando la capitalizzazione semplice degli interessi convenuti; Ridetermini dunque il saldo finale complessivo al momento della chiusura del rapporto; consideri dovuta alla banca la commissione di massimo scoperto (comunque denominata) solo nel caso in cui si tratti di conto affidato e la commissione sia stata prevista per la sola parte inutilizzata dell'affidamento, sempre che sia stata pattuita con indicazione circa la misura, la periodicità e il meccanismo di calcolo. Relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, consideri dovuta la commissione di massimo scoperto solo se essa non sia nulla ai sensi dell'art. 2 bis del citato decreto legge. Relativamente a periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 117-bis T.U.B. come modificato dall'articolo 6- bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la consideri dovuta se qualificabile come commissione onnicomprensiva e/o di istruttoria veloce ivi disciplinate e solo se conformi a quanto stabilito dai commi primo e secondo del citato art. 117 bis. In caso contrario, la consideri non dovuta e – qualora debba procedere al ricalcolo del rapporto dare avere in ragione della illegittima applicazione di interessi anatocistici alla stregua degli accertamenti di cui ai punti precedenti – la equipari agli interessi posti a debito del correntista. Accerti il Ctu se vi sia stata pattuizione della valuta per versamenti e prelievi; in caso negativo, nell'effettuare la rideterminazione del rapporto dare-avere, consideri quale data di*

valuta, sia per l'accredito che per l'addebito, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto”.

Il CTU ha depositato nei termini il proprio elaborato peritale, il cui metodo e conclusioni sono condivisi, fatti propri e qui richiamati da questo giudicante. In particolare e preliminarmente, in merito alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte convenuta e riproposte dal legale della medesima, in ordine all'inidoneità degli estratti conto scalari ai fini della verifica di quanto richiesto con il quesito sopra formulato, non possono che condividersi e fare proprie le considerazioni che il consulente tecnico d'ufficio ha indicato nel proprio elaborato, circa la completezza della documentazione esaminata e che qui di seguito si riportano:

„... lo scrivente CTU fa presente che per la redazione della propria consulenza, NON HA UTILIZZATO ALCUN METODO ALTERNATIVO anzi, il criterio utilizzato dallo scrivente CTU per la rideterminazione del saldo banca, si è basato esclusivamente sui dati contabili della banca, ovvero gli estratti conti scalari che altro non sono che il “riassunto” scalare delle operazioni annotate sugli estratti conto e successivamente accorpate per data valuta nel conto scalare. Il ricalcolo del saldo di ciascun conto corrente, come richiesto nel quesito, è stato fatto, pur in assenza degli estratti conto, sulla base dei conti scalari che purché riassuntivi, in quanto rappresentanti, per ogni trimestre, i saldi per valuta, i numeri debitori, le competenze e le spese di volta in volta addebitate, rappresentano un dato inconfutabile salvo non si voglia mettere in discussione l'operato della banca nella determinazione dei numeri debitori e creditori, ed a cascata, delle competenze e delle spese addebitate. In conclusione, lo scrivente CTU fa presente che le Sentenze richiamate dal CT di parte convenuta dicono che: “.. il correntista deve produrre il contratto... e gli estratti conto integrali del rapporto...” ma non dicono di non ricalcolare il saldo banca attraverso i conti scalari che, come sopraddetto, altro non sono che il riassunto delle operazioni compiute ed annotate per valuta sul conto corrente. Quindi, nessun metodo alternativo è stato utilizzato per il ricalcolo del saldo banca che invece è stato rideterminato solo dopo un'attenta ed approfondita lettura del contratto di conto corrente e basato sui dati inconfutabili forniti dai conti scalari della banca. La ricostruzione dei saldi banca effettuata sulla base dei conti scalari è solo un metodo “indiretto; il criterio c.d. “sintetico” è un metodo affidabile esattamente come quello c.d. “analitico” in quanto basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza le operazioni bancarie annotate sui conti correnti (Cass. n. 14074/2018). Come noto infatti, la banca, per l'elaborazione degli scalari, considera tutte le operazioni aventi eguale data di valuta e calcola quindi il saldo del conto giorno per giorno. I numeri debitori indicati nello scalare sono dati dal prodotto del saldo giornaliero del conto corrente ad una certa

data moltiplicato per il numero di giorni per i quali il conto ha mantenuto quel medesimo saldo. E' pacifico quindi che il saldo giornaliero espresso negli scalari deve essere identico al saldo per valuta degli estratti conto. Non vi è dubbio che tale rideterminazione dei saldi banca possa essere fatta anche con i soli estratti conto scalari e che il calcolo effettuato con i soli scalari sia corretto ed identico ad un calcolo eseguito con gli estratti conto“.

Alla luce di quanto esposto si devono ritenere corretti il metodo e le conclusioni cui il CTU è giunto, dovendosi inoltre osservare che, in relazione alle ulteriori contestazioni di parte convenuta, per giurisprudenza costante di questo Tribunale ed in ogni caso maggioritaria, sia di merito che di legittimità, la mancata contestazione, da parte del cliente, degli estratti conto inviatigli, non può in nessun caso valere quale tacita accettazione delle condizioni praticate dalla Banca seppure illegittime e non ne impedisce quindi la contestazione in giudizio, come accaduto nel caso di specie.

La circostanza che i conti correnti ad oggi non risultino chiusi rende accoglibile unicamente la domanda di riaccredito delle somme illegittimamente riscosse con conseguente rideterminazione del saldo dei conti correnti, che deve essere effettuata alla data dell'ultimo estratto conto in atti, così come da conteggi effettuati dal CTU che di seguito si illustrano e riepilogano, in relazione ad ogni singolo contratto:

Contratto di c/c n. 1146779 successivamente rinumerato 11467780

Sottoscritto in data 13/03/1992. Come correttamente osservato dal CTU, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, è stata riscontrata, all'art. 7 delle NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI, la presenza della Clausola di reciprocità trimestrale del computo degli interessi che, tuttavia, presentava profili di indeterminatezza, in quanto l'art. 7 rinviava, a proposito degli interessi dovuti dal correntista alla banca, “... alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza ... e producono a loro volta interessi nella stessa misura.”. Pertanto, trattandosi di uso negoziale il rinvio „agli usi di piazza“ rende indeterminabili gli importi, derivandone come conseguenza la necessità di effettuare il ricalcolo degli interessi come previsto dall'art. 117 TUB, dovendosi considerare non dovute le spese e le commissioni applicate, in quanto non espressamente pattuite.

Dall'analisi così effettuata dal CTU, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, ne deriva che il saldo finale ricalcolato alla data dell'ultimo estratto conto doveva essere pari ad € 43.836,52 considerando il saldo reale del conto corrente di € 219,11 e le somme da recuperare risultanti dal riconteggio effettuato dal CTU pari ad € 43.617,41 così scomponibile: € 32.994,35 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati,

€ 407,09 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio ed € 10.215,97 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.

Contratto di c/c n. 807371/20

Sottoscritto in data 11/01/2008.

Il CTU ha riscontrato l'analitica rappresentazione delle condizioni economiche, ad eccezione della commissione per disponibilità immediata fondi che non risulta applicata nella misura in cui è stata pattuita, infatti in sede di sottoscrizione del contratto era pattuito un costo fisso di € 25,00 a trimestre a titolo di spese gestione conto affidato, ma la stessa risulta addebitata non più in misura fissa a decorrere dal 30/06/2012. A seguito di tale circostanza, correttamente il CTU, non avendo altra documentazione dalla quale emergesse la pattuizione di una Commissione per disponibilità immediata fondi computata in percentuale sull'affidato, ha ritenuto tale onere parzialmente illegittimo, specificatamente per la parte non fissa di esso, perché non pattuita. Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che il saldo del conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto analizzato dal CTU doveva essere pari ad € 5924,66, quale differenza tra il saldo reale del conto corrente pari ad € -165,95 e il saldo delle somme da recuperare risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 6090,60.

Contratto di conto corrente n. 4590/20

Stipulato in data 08 febbraio 2000.

Il CTU ha correttamente osservato che, pur non contenendo alcuna clausola di reciprocità in relazione agli interessi, il contratto non presenta profili di indeterminatezza pertanto il tasso utilizzato per il ricalcolo degli interessi è stato quello mediamente applicato in conto dalla Banca. Anche oneri, spese e commissioni sono risultati quantificati e pattuiti.

Per quanto riguarda invece le le c.d. "Spese per affidamento", successivamente denominate "Spese gestione c/c affidato", esse venivano quantificate e pattuite in misura fissa pari a Lire 30.000, ovvero € 15,49 a trimestre, successivamente incrementato fino a raggiungere € 22,00 in data 31/03/2011. Il CTU ha osservato che dall'esame dei conti scalari è emerso che, a far data dal secondo trimestre 2011, tali spese venivano denominate "Commissioni per la disponibilità immediata fondi" e quantificate applicando una percentuale al fido concesso poi ragguagliate ai giorni. Tali oneri, anche in questo caso, per la parte eccedente la quota fissa unica pattuita, sono stati espunti e conteggiati a favore del correntista per la somma di € 30.163,65 di cui € 24.050,85 per rettifica interessi ed € 6.112,80 per spese.

Il saldo del conto corrente doveva quindi essere di € **-17.155,01**, pari alla differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -47.318,66 e il saldo risultante dal riconteggio delle somme da recuperare effettuato dal CTU di € 30.163,65.

Contratto di conto corrente n. 4970/20

Sottoscritto in data 26/06/2007.

Il CTU ha rilevato come siano state analiticamente rappresentate le condizioni economiche, ad eccezione della commissione per disponibilità immediata fondi che non risulta pattuita in sede di sottoscrizione del contratto ma risulta comunque addebitata a far data dal 30/06/2012. Nel contratto risulta invece pattuito un costo fisso di € 32,00 a trimestre a titolo di spese gestione conto affidato, pertanto correttamente il CTU, non avendo altra documentazione dalla quale risultasse la pattuizione di una Commissione per disponibilità immediata fondi computata in percentuale sull'affidato e poi ragguagliata ai giorni, ha ritenuto tale onere parzialmente illegittimo per la parte non fissa di esso, in quanto non pattuita.

Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince quindi che le somme da recuperare ammontano ad € 6.452,11, di cui € 509,60 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, ed € 5.942,51 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.

Il saldo reale del conto corrente era di € -135.923,74, detratte le somme da recuperare per € 6452,11 il saldo risultante dal riconteggio effettuato è quindi pari ad € **-129.471,63**.

Alla luce di quanto esposto la domanda di parte attrice deve essere accolta ed i saldi dei conti correnti alla data dell'ultimo estratto conto agli atti così rideterminati:

Contratto di c/c n. 1146779 successivamente rinumerato 11467780

€ 43.836,52

Contratto di c/c n. 807371/20

€ 5924,66

Contratto di conto corrente n. 4590/20

€ -17.155,01

Contratto di conto corrente n. 4970/20

€ -129.471,63.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con spese di CTU da porsi

definitivamente a carico della Banca.

P.Q.M.

Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande di parte attrice, ridetermina il saldo dei conti correnti alla data dell'ultimo estratto conto in atti come segue:

Contratto di c/c n. 1146779 successivamente rinumerato 11467780

€ 43.836,52

Contratto di c/c n. 807371/20

€ 5924,66

Contratto di conto corrente n. 4590/20

€- 17.155,01

Contratto di conto corrente n. 4970/20

€ -129.471,63.

Condanna la Banca Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia spa al pagamento a favore di
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 13.430,00 per compenso
professionale, oltre accessori di legge, spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

La Spezia, 12/1/2021

Il Giudice
Adriana Gherardi